

Parere dell'Organo di Revisione

Il Revisore Unico del COMUNE DI BARGE

Vista la richiesta della delegazione trattante di parte pubblica protocollo n. 3832 del 25/03/2014, pervenuta in data 25/03/2014, avente per oggetto "Accordo preintesa distribuzione risorse incentivazione produttività individuale e collettiva e contrattazione e concertazione su specifici istituti anno 2013";

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2013;

Vista la Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico Finanziaria ai Contratti Integrativi a firma del Segretario nelle funzioni di Responsabile del servizio Personale e del Responsabile del Servizio Finanziario redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'accordo preintesa distribuzione, incentivazione produttività individuale e collettiva e contrattazione e concertazione su specifici istituti – parte economica 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 1' aprile 1999;

Visto l'articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visto l'art. 4 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto l'art. 14, commi da 7 a 10, del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03.04.2014

F.to IL SINDACO
COLOMBATTO Arch. Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MANA Dott. Paolo



32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

- 3) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dall'accordo preintesa distribuzione incentivazione produttività individuale e collettiva e contrattazione e concertazione su specifici istituti per l'anno 2013, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;
- 5) che le risorse decentrate ammontanti complessivamente ad **Euro 83.882,77** sono previste nel bilancio di previsione dell'anno 2013 con la seguente imputazione contabile:
 - **€ 52.637,15** facenti parte delle risorse stabili del fondo, trovano copertura negli interventi di spesa relativi agli stipendi del personale, in quanto stabilmente destinati ad istituti contrattuali consolidati, confluiti nel trattamento economico stabile dei dipendenti (p.e.o. e indennità di comparto);
 - **€ 31.245,62** di cui **€ 12.147,27** relativi al fondo stabile ed **€ 19.098,35** relativi al fondo variabile, trovano copertura finanziaria al codice di bilancio 1.01.02.01, capitolo 2164/0 alla voce "Trattamento economico accessorio";
- 6) Che dall'accordo preintesa sopra citato risultano quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva ammontanti ad euro 4.699,32 provenienti da risorse variabili su cui le parti non hanno trovato accordo circa la destinazione. In merito la contrattazione proseguirà.

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) il rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa del personale per l'anno 2013 previste dall'art. 14, commi da 7 a 10 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;
- d) il rispetto del Patto di Stabilità per gli anni 2012 e 2013;
- e) che la consistenza complessiva del fondo per l'anno 2013 è inferiore alla consistenza complessiva del fondo per l'anno 2010;

Attesta

Ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001:

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse;
- che sussiste la capacità di spesa per l'integrazione prevista dal comma 2 dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999;

- il rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'osservanza delle norme in materia di limiti della spesa di personale ed in genere con le norme previste dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;

Barge, Il 28 marzo 2014

Il Revisore Unico
Rag. Pier Luigi Sanino



